

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2204

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'ETTORE, CANNIZZARO, PELLA, MANDELLI, NEVI, OCCHIUTO, PRESTIGIACOMO, MUSELLA, MUGNAI, D'ATTIS, PAOLO RUSSO, VIETINA, MAZZETTI, MARIA TRIPODI, RIPANI, CARRARA, SIRACUSANO, BARTOLOZZI, SANTELLI, BRUNETTA, SANDRA SAVINO, SPENA, CAON

Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di promozione dell'economia dei piccoli comuni, e al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la ricomposizione dei fondi agricoli e delle proprietà immobiliari, nonché disposizioni concernenti l'utilizzazione dei terreni e degli immobili in stato di abbandono

Presentata il 23 ottobre 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Se si considera il voto plebiscitario con cui il Senato l'ha approvata il 28 settembre 2017 — 205 voti favorevoli su 209 presenti — sembra incredibile che la legge 6 ottobre 2017, n. 158, sui piccoli comuni, abbia impiegato ben sedici anni, di cui oltre quattro anni e sei mesi nella scorsa legislatura, a giungere in porto. Ancor più plebiscitario era stato il voto finale alla Camera il 28 settembre 2016: 438 voti favorevoli su 438 presenti. Eppure era stata presentata e discussa per ben quattro volte, a ogni inizio di legislatura (2001, 2006, 2008 e 2013), confortata dalla firma di autorevoli esponenti e di

centinaia di deputati e di *leader* di tutti gli schieramenti politici.

La platea a cui tale legge si applica non è di poco conto: i piccoli comuni, cioè quelli con meno di 5.000 abitanti, in Italia sono 5.498 su un totale di 7.914 (69,5 per cento) e vi risiedono (dati dell'ISTAT del 2017) poco meno di 10 milioni di abitanti, cioè il 16,3 per cento del totale dei cittadini italiani. Questi dati evidenziano, in primo luogo, un notevole calo demografico. Nei quattro anni tra il 2013 e il 2017, in cui è stata discussa la legge, il rapporto tra la popolazione dei piccoli comuni e il totale nazionale è sceso dello 0,8 per cento (era il

17,1 per cento del totale nel 2012), cioè di quasi 500.000 abitanti. Un calo da attribuire per la gran parte al progressivo spopolamento dei piccoli comuni e che testimonia l'urgenza del problema.

Dire piccoli comuni, in Italia, significa dire comuni montani: sulla base della vigente definizione di zona montana sono totalmente montani 3.460 comuni (quelli il cui territorio ha un'altitudine media di circa 500-600 metri di altezza). Essi coprono il 48 per cento della superficie nazionale, con il 13 per cento della popolazione (circa 8 milioni). La densità di popolazione è circa un terzo della media nazionale, un po' più alta al sud, ma, in ogni caso, anch'essa in costante, e più rapida, diminuzione.

Secondo l'«Indagine Piccoli Comuni 2012» di Legambiente e ANCI, realizzata dall'Istituto per la finanza e le economie locali, i piccoli comuni sono custodi di gran parte dei tesori, delle identità e delle tradizioni italiane. Il 94 per cento dei piccoli comuni, infatti, presenta almeno un prodotto a denominazione d'origine protetta, e la maggior parte ne presenta più di uno.

Per anni, almeno fino al 2008, la discussione in Parlamento del progetto di legge sui piccoli comuni si è intrecciata con quella relativa al nuovo progetto di legge sulla montagna e ciò non ha giovato a nessuno dei due provvedimenti. Anzi, il progetto di legge sulla montagna sembrava prevalere, perché i Trattati europei espressamente fanno riferimento alle problematiche delle zone montane. Non sono ben chiari i motivi per cui il progetto di legge sulla montagna è stato abbandonato, ma diverse norme di esso sono state trasfuse nella legge sui piccoli comuni, come quelle sui trasporti e sull'istruzione nelle aree rurali e montane (articolo 15), sui servizi di incasso e di pagamento (articolo 9) e sulla diffusione della stampa quotidiana nelle aree remote del Paese (articolo 10), o nei vari testi unificati che le Commissioni parlamentari competenti per l'esame hanno presentato tra il 2013 e il 2017. Alcune norme preziose sono andate perse, altre sono state depotenziate, principalmente per motivi finanziari.

Il primo e principale appunto che si può fare alla legge sui piccoli comuni è che si tratta di una legge senza i necessari stanziamenti, cosa che può notare anche un profano. In effetti, per una legge che interessa 5.500 comuni e 10 milioni di cittadini, prevedere una dotazione, chiamata con l'altisonante nome di «Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni», di soli 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro (poi aumentati a 25) per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 sembra alquanto poco, 2,5 euro a testa. E nemmeno c'è una norma che dica: dopo il 2023 vi rifinanziamo.

Ma è proprio questo il punto: nonostante la volontà unanime dei parlamentari e nonostante il progetto di legge fosse discusso anche dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio (incaricate di trovare i fondi per la copertura finanziaria delle leggi), nulla è stato possibile contro la volontà del Governo di non individuare risorse adeguate: è stata questa costante, mancata appostazione di risorse adeguate a fermare la legge dal 2001 in poi.

Con tutta probabilità è proprio questa la ragione per cui la legge ha impiegato ben sedici anni ad essere approvata. È proprio questa la ragione per cui il testo approvato è un compromesso «al ribasso» tra le esigenze di finanza pubblica e la necessità di giungere comunque a un risultato.

Motiviamo queste affermazioni. Sia la proposta di legge presentata all'inizio della XVII legislatura dagli onorevoli Realacci ed altri (atto Camera n. 65, poi atto Senato n. 2541) – che riprendeva il testo approvato dalla Camera nel 2011, poi arenatosi al Senato, atto Senato n. 2671 della XVI legislatura –, sia il primo e il secondo dei testi unificati redatti dalle Commissioni parlamentari (presentati rispettivamente il 15 luglio 2014 e il 30 giugno 2015) prevedevano diversi Fondi destinati allo sviluppo dei piccoli comuni.

Erano infatti previsti un Fondo per incentivare la residenza nei piccoli comuni, di 20 milioni di euro, e un Fondo per lo sviluppo strutturale, di 40 milioni di euro per due anni. Inoltre era previsto un Piano di sviluppo dei territori rurali, con oneri a

carico dei Fondi europei. Inoltre, i due testi unificati delle Commissioni prevedevano un terzo Fondo per il recupero e la riqualificazione dei centri storici, di 50 milioni di euro per due anni. In totale, quindi, 115 milioni di euro (i testi sono consultabili nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, resoconti delle Commissioni riunite V e VIII del 15 luglio 2014 e del 30 giugno 2015).

Interviene a questo punto il Governo, attraverso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che redige la relazione tecnica sul secondo dei testi unificati, quello del 30 giugno 2015, e si tratta di un intervento pesante e a volte capzioso. *In primis*, la relazione viene emessa nel febbraio 2016, dopo ben sette mesi dalla presentazione del testo. Ma poi la Ragioneria « smonta » praticamente l'intero testo (si veda la documentazione consegnata dal rappresentante del Governo pubblicata in allegato al *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, resoconto delle Commissioni riunite V e VIII del 16 febbraio 2016).

In sostanza: la politica fatta di istanze, di progetti, di obiettivi e persino di sogni, questa politica espressa dai parlamentari eletti dal popolo, si è scontrata con la « *realpolitik* », con la politica fatta di conti, di vincoli europei, di norme già approvate da rispettare, espressa dal Governo, in questo caso per il tramite della Ragioneria generale, anche se si deve riconoscere che essa non ha tutti i torti e che, comunque, il suo parere sulla copertura finanziaria delle leggi è obbligatorio e vincolante, com'è giusto che sia.

Ma ciò premesso, sono il Governo e il Parlamento che stabiliscono a chi devono andare i finanziamenti e come si ripartiscono risorse limitate: se impegniamo 2 miliardi di euro l'anno per l'emergenza relativa ai profughi (si veda la relazione del Ministero dell'interno dell'agosto 2019), che sono poche centinaia di migliaia, perché non dovremmo impegnare 115 milioni di euro l'anno per migliorare la vita di 5.500 comuni e di 10 milioni di cittadini?

L'analisi degli accadimenti ci porta ad una conclusione paradossale: non ci si deve meravigliare che ci siano voluti sedici anni

per approvare una legge attesa da milioni di cittadini, ma ci si deve meravigliare che si è riusciti ad approvarla. Il legislatore è riuscito a imporre la sua volontà (che pure dovrebbe essere sovrana), ma a costo della perdita di otto decimi delle risorse e di uno sfrondamento generale delle disposizioni originariamente previste. E peraltro il Senato, pur di approvare la legge, ha anche rinunciato alla sua prerogativa di intervenire, approvando senza modifiche il testo trasmesso dalla Camera così com'era: la legislatura era agli sgoccioli...

Che la legge n. 158 del 2017 non piaccia all'Esecutivo (sia a quello precedente che a quello attuale) lo provano gli accadimenti successivi: pur essendo passati due anni dalla data di entrata in vigore della legge, una ricognizione da noi effettuata tramite l'ANCI (oltre a diversi atti di sindacato ispettivo) rivela che i decreti attuativi della legge non risultano emanati, e la spiegazione che è stata fornita è la seguente: « Sullo stato dell'*iter* non ci sono notizie aggiornate, qualcosa si era avviato (alcuni tavoli tecnici) lo scorso anno ».

Manca il Piano nazionale; mancano i criteri per la salvaguardia e il mantenimento di servizi essenziali; manca il piano per l'istruzione destinato alle zone rurali e montane; risultano inattuati anche altre disposizioni per lo sviluppo territoriale, quali la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici. La legge n. 158 del 2017 (articolo 1) stabiliva che, entro centoventi giorni dalla sua data di entrata in vigore, ossia entro il 17 marzo 2018, con decreto interministeriale fossero indicati i parametri necessari per la determinazione delle tipologie di piccoli comuni che possono accedere alle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, ma tali parametri non sono stati mai individuati. Insomma, non sappiamo nemmeno come sono stati declinati i criteri per stabilire chi accede ai finanziamenti.

Non che nel frattempo non siano state destinate risorse, anche ingenti, ai piccoli comuni, alle aree montane e alle aree interne, ma si tratta di misure che mancano del carattere di organicità e che sono concentrate solo su specifici aspetti o sulla

realizzazione di particolari opere pubbliche.

Il Fondo per i comuni totalmente montani.

La legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni classificati interamente montani, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (articolo 1, comma 319). Le quattro annualità 2014-2017 sono state destinate, per decisione dell'allora Ministro Enrico Costa, al contrasto della desertificazione commerciale che oggi riguarda oltre 1.000 comuni italiani, dei quali 200 già rimasti senza un negozio e senza un bar e altri 500 rimasti con meno di tre esercizi commerciali. Le finalità di tale Fondo coincidono, in generale, con quelle della legge sui piccoli comuni (comma 321 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012); i comuni inviano i propri progetti a seguito della pubblicazione di un bando. A giugno è stato pubblicato il bando per le annualità 2018 e 2019.

La Strategia nazionale per le aree interne.

La Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) è una politica diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come quelle più lontane dai servizi di base. Le aree sono state individuate tramite una mappa redatta dall'ex-Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dell'economia e delle finanze con la collaborazione dell'ISTAT, della Banca d'Italia e di altri enti di ricerca.

Nella mappa è stato classificato come periferico ed ultra-periferico il 30 per cento del territorio nazionale, con il 7,6 per cento della popolazione che vive ad una distanza di oltre 40 minuti dai centri di servizio. È stato classificato come intermedio un ulteriore 29,2 per cento del territorio, con il 14,9 per cento della popolazione e con una distanza dai centri di servizio compresa tra 20 e 40 minuti.

La Strategia ha individuato 72 aree interne di intervento, che comprendono 1.077 comuni, per 2.072.718 abitanti e un territorio di 51.366 chilometri quadrati, poco meno di un sesto del territorio nazionale. Secondo quanto riferito dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale nel luglio 2019, delle 72 aree finanziate 40 sono nel centro-nord e 32 nel Mezzogiorno. La modalità di selezione di tali aree non è normata, ma la scelta è avvenuta tramite una procedura istruttoria pubblica svolta dalle amministrazioni centrali presenti nel Comitato tecnico aree interne e dalla regione interessata.

Le risorse provengono sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR) per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale (440 milioni di euro), sia da stanziamenti nazionali (281,18 milioni di euro messi a disposizione dalle ultime leggi di stabilità e bilancio per il periodo 2014-2021).

In base alla relazione presentata al CIPE dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale nell'aprile 2019, il 37,9 per cento dei finanziamenti è stato destinato ad azioni per potenziare l'accesso ai servizi locali, mentre il 62,1 per cento delle risorse riguarda interventi di sviluppo locale. Gli ambiti di intervento che vedono impegnate più risorse sono: natura, cultura e turismo (111 milioni di euro, pari al 19,6 per cento del totale), mobilità (85 milioni di euro, pari al 15 per cento) e salute (64,5 milioni di euro, pari al 12,3 per cento).

Sempre per le aree interne la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) ha stanziato 50 milioni di euro nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, per il completamento del programma di costruzione di scuole e di poli innovativi a favore delle aree interne. Nel maggio 2019 è stato pubblicato il decreto che individua i criteri per la ripartizione.

Le misure per la realizzazione di opere pubbliche nei piccoli comuni tra il 2013 e il 2017.

Nel corso della precedente legislatura il Governo ha avviato diversi programmi per

finanziare opere pubbliche nei piccoli comuni:

il programma « 6.000 Campanili », avviato con il decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, cosiddetto « decreto del fare » (poi confluito, insieme al programma « Nuovi progetti di interventi » previsto dal decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, cosiddetto « decreto sblocca Italia », nel programma « Cantieri in comune »), dotato complessivamente di 200 milioni di euro;

le risorse escluse dal patto di stabilità interno per il completamento delle opere incompiute segnalate dagli enti locali di cui al decreto sblocca Italia (250 milioni di euro);

le opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014, di cui alla delibera del CIPE 10 aprile 2015, n. 38 (200 milioni di euro).

Secondo l'accurata disamina del Servizio studi della Camera, l'importo complessivo delle risorse stanziato tra il 2013 e il 2017 per interventi relativi ad opere pubbliche con finanziamento statale che hanno interessato i piccoli comuni risulta pari a 900 milioni di euro.

Le misure per la realizzazione di opere pubbliche nei piccoli comuni negli anni 2018 e 2019.

In questa legislatura, a parte lo « scorporamento » delle risorse già stanziato per le aree interne (111 milioni di euro tra il 2018 e il 2021), si segnalano due interventi che hanno rilievo per i piccoli comuni:

1) i contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro, previsti dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019, articolo 1, comma 107), nei limiti di 40.000 euro per i comuni sotto i 2.000 abitanti e di 50.000 euro per i comuni

fino a 5.000 abitanti. La misura riguarda, complessivamente, tutti i comuni sotto i 20.000 abitanti (6.702 comuni). Ai comuni sotto i 2.000 abitanti (3.460) sono destinati 139,4 milioni di euro. Ai comuni tra 2.000 e 5.000 abitanti (1.353) sono destinati 67,65 milioni di euro, per un totale di 207 milioni di euro. Tali somme sono state ripartite con il decreto del Ministero dell'interno 10 gennaio 2019;

2) gli interventi per lo sviluppo territoriale sostenibile previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019 (cosiddetto « decreto crescita »). La norma assegna contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la realizzazione di progetti di:

efficientamento energetico degli edifici pubblici, compresi gli interventi volti a ridurre i costi dell'illuminazione pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

sviluppo territoriale sostenibile, tramite interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

A ciascuno dei 5.498 piccoli comuni spettano 50.000 euro, pari a 274,9 milioni di euro. Tali somme sono state ripartite con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 luglio 2019.

Nota metodologica.

Sicuramente occorre essere lieti per l'attenzione posta dai Governi alla realizzazione di opere pubbliche nei comuni, piccoli e grandi. In questo scorcio di legislatura sono già stati stanziati 482 milioni di euro. Tuttavia occorre precisare che gli investimenti in medie e piccole opere pubbliche non creano direttamente sviluppo, anche se ne sono i prodromi. Certo, creano occupazione e reddito per le imprese locali. Ma in termini più generali, anche considerando che una strada funzionale o un ponte

o una scuola ricostruiti sono elementi che sostengono la crescita economica, occorre tenere presente che i 1.282 milioni di euro spesi tra il 2013 e il 2019 di fatto non hanno contrastato l'abbandono dei territori. Più funzionale allo sviluppo economico appare l'uso di risorse del Fondo integrativo per i comuni montani destinate a contrastare la desertificazione commerciale e, in misura minore, delle risorse assegnate alla SNAI.

Viceversa, un'agevolazione fiscale per l'insediamento, un contributo a fondo perduto o un prestito agevolato a un'attività economica, se indirizzati a una platea indistinta di soggetti, ma riferita a una specifica area territoriale, sono moltiplicatori diretti di sviluppo, come possono esserlo le semplificazioni normative che prevediamo nella presente proposta di legge.

L'assunto che sosteniamo è il seguente: è lo sviluppo economico che ferma l'abbandono dei piccoli comuni, non altro. Insomma: a che cosa serve costruire o ricostruire una scuola se poi non ci sono gli alunni? Quante opere inutili e, spesso, malamente impattanti sono state realizzate nei piccoli comuni, davanti alle quali si passa pensando che erano necessari altri interventi? Si pensi ai « centri polifunzionali » costruiti in aperta campagna, che sono stati aperti per un mese e poi chiusi per sempre, ai musei rurali dove nessuno va, ai campi di calcio dove nessuno gioca.

La misura « Resto al Sud ».

La misura « Resto al Sud » è prevista dal combinato disposto dell'articolo 1 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, per la crescita economica nel Mezzogiorno. In particolare, l'articolo 1 prevede l'attivazione di tale misura e, al fine di sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno, dispone finanziamenti fino a 50.000 euro per il singolo richiedente e fino a 200.000 euro se l'istanza è presentata da più soggetti. Il 35 per cento di questi finanziamenti è a fondo perduto, il restante 65 per cento è concesso sotto forma di

prestito a tasso zero, da restituire in otto anni.

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. La misura, originariamente destinata ai giovani fino a 36 anni di età, è stata estesa, forse snaturandola, anche agli *under 46* e ai liberi professionisti.

Questa misura si applica a tutti i comuni del Mezzogiorno, grandi e piccoli, ma ciò che la rende funzionale allo sviluppo dei piccoli comuni e delle aree economicamente depresse è l'articolo 3, nel quale si prevedono, sempre limitatamente alle regioni meridionali, la creazione di una banca delle terre abbandonate o incolte e misure per la valorizzazione dei beni non utilizzati, che riguardano: 1) i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni; 2) i terreni oggetto di rimboschimento artificiale (esclusi i boschi) e le macchie, in cui non sono stati effettuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; 3) le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

Entro sei mesi, a far data dal 13 agosto 2017, tutti i comuni del Sud dovevano effettuare una ricognizione dei suddetti beni in stato di abbandono e poi pubblicarne l'elenco nel proprio sito *internet* istituzionale, mettendone a bando l'assegnazione. I giovani tra i 18 e i 40 anni di età possono presentare progetti volti alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. Se il progetto è accolto, il comune consegna i beni all'aggiudicatario, che è tenuto a svolgere il progetto e a pagare un canone fissato da perizia tecnica. Se il bene è privato, il comune chiede al proprietario di poter utilizzare il bene. Se questi accetta, il canone è a lui versato. I beni sono assegnati per nove anni, rinnovabili.

La cosa importante è che gli aggiudicatari accedono ai finanziamenti della misura a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata « Resto al Sud ». Dunque una misura diretta di sviluppo,

forse di complessa applicazione, ma indubbiamente positiva. L'incentivo, ad oggi, ha avuto risultati soddisfacenti, anche se forse non ottimali come previsto alla data di apertura del bando: dal 15 gennaio 2017 al 18 luglio 2019 risultano presentate 8.383 domande, di cui 3.423 approvate, mentre hanno fatto la registrazione sul portale 11.562 utenti. Confidiamo nella celerità dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa per l'erogazione dei contributi.

Analisi della presente proposta di legge.

La presente proposta di legge è divisa in due capi. Nel capo I – Modifiche alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni – sono riprese, aggiornate e migliorate alcune disposizioni prefigurate nel corso dell'esame della legge, che sono state espunte dai testi originariamente presentati. Viene così ad essa restituita la valenza originaria, e ove possibile questa viene potenziata.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si amplia l'applicabilità della legge ai comuni interamente montani a qualunque classe demografica appartengano, a condizione che presentino le medesime caratteristiche di ritardo di sviluppo che rendono applicabili le misure di sostegno ai piccoli comuni. In considerazione del ritardo dell'emanazione dei decreti applicativi, le somme già stanziati dal 2017 al 2019 e non utilizzate sono mantenute in bilancio per essere riutilizzate negli anni successivi per le medesime finalità. Inoltre, dal 2020 la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni è portata a 40 milioni di euro annui a regime.

L'articolo 2 modifica gli articoli 4 e 5 della legge, riprendendo il testo originario delle Commissioni della scorsa legislatura, poi depotenziato, e prevedendo l'istituzione di un Fondo di 20 milioni di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri sto-

rici, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma prevede che i piccoli comuni, accedendo alle risorse del Fondo, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono e di assicurare il decoro urbano, con particolare riferimento agli edifici dei centri storici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Un elemento di novità consiste nella previsione che, per gli immobili che rivestono un valore storico, culturale o architettonico per la comunità locale, i piccoli comuni possono avviare il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, e che questa può essere adottata dal soprintendente competente, invece che dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Quando si ottiene questa dichiarazione, il citato codice prevede l'obbligo di procedere al recupero dell'immobile, tramite l'imposizione di prescrizioni del soprintendente al proprietario. Se il proprietario è inadempiente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo procede autonomamente, ponendo successivamente gli oneri a carico del proprietario. In considerazione della scarsità di risorse allocate presso il Ministero per lo svolgimento di questa funzione, si prevede che, nei piccoli comuni, il soprintendente possa autorizzare il comune stesso a recuperare il bene, sulla base delle sue prescrizioni. Di conseguenza, è il comune stesso ad essere titolare del recupero delle spese, ma il proprietario può liberarsi dell'onere cedendo il bene al comune.

L'articolo 3 riprende e rafforza il Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni originariamente previsto dalla legge per i piccoli comuni, prevedendo l'istituzione del Fondo per l'incentivazione della residenza e per lo sviluppo delle attività economiche nei piccoli comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro annui.

La norma intende favorire il ripopolamento dei piccoli comuni e contrastare la desertificazione commerciale e artigianale. Di conseguenza, sono previsti contributi e incentivi ai residenti per l'acquisto di immobili da destinare alle attività economiche e per il pagamento dei fitti passivi delle attività; per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale; per il recupero da parte di privati degli immobili abbandonati; per favorire la formazione professionale nell'artigianato e nell'agricoltura; per la creazione di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio.

L'articolo 4 rafforza le misure già previste dalla legge sui piccoli comuni in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali. Si modifica l'articolo 11 della legge prevedendo di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari ecologici locali, nonché l'impiego di questi prodotti da parte degli esercizi di ristorazione e dei servizi di mensa. Un'ulteriore misura favorisce l'uso della cartellonistica ufficiale per pubblicizzare i prodotti agroalimentari tradizionali.

Sempre nell'articolo 4, si modifica in modo innovativo l'articolo 12 della legge creando una filiera per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e locali. A tale fine i piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione tra le imprese agricole, le imprese di produzione agroalimentare, gli esercizi di vendita e di ristorazione, gli esercizi di accoglienza, anche diffusa e, ove occorra, i residenti titolari di licenza di caccia. L'idea di inserire nella filiera anche i cacciatori risponde all'esigenza di contrastare la diffusione della fauna selvatica invasiva, in particolare degli ungulati (cinghiali). Questo «*surplus* di cacciagione» può essere utilizzato creando una filiera tra cacciatori e ristoratori. Le norme vigenti già prevedono che i capi abbattuti debbano essere controllati da veterinari.

Un'ulteriore norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze adotti misure per la semplificazione degli adempimenti, anche doganali, necessari a favorire lo sviluppo del commercio elettronico

dei prodotti agroalimentari ecologici dei piccoli comuni.

L'articolo 5 riprende e rafforza la norma originariamente prevista nel citato testo delle Commissioni in materia di realizzazione di interventi di afforestazione e di riforestazione in aree a rischio idrogeologico o che presentino caratteristiche di rarefazione delle aree boschive. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi gli enti locali, le imprese agricole e forestali, singole o associate, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestali e i consorzi forestali.

Gli interventi sono realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la quantificazione del carbonio assorbito (si fa riferimento al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali, istituito con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2008, che è parte integrante del Sistema nazionale dell'inventario dei gas serra) e rientrano nella Strategia nazionale delle *Green community* prevista dall'articolo 73 del cosiddetto «collegato ambientale» del 2015 (legge n. 221 del 2015).

Per le finalità dell'articolo in esame sono stanziati 5 milioni di euro annui a valere sulle risorse della programmazione della politica agricola comune. Giova ricordare che l'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, prevede la predisposizione di una Strategia forestale nazionale, che al momento non è ancora stata approvata. Nonostante la sua importanza, al momento della presentazione di questa proposta di legge, non è stata emanata alcuna delle disposizioni attuative del testo unico, a parte quella concernente l'istituzione del Tavolo di filiera del legno (ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 8746 del 14 settembre 2018).

Nel dibattito sulle misure di contrasto del cambiamento climatico, ha destato scalpore un recente articolo pubblicato sulla rivista *Science* (*The global tree restoration potential*) sul notevole contributo dei piani

di riforestazione all'assorbimento del carbonio. Secondo la rivista se piantassimo alberi nei 900 milioni di ettari di territorio disponibili nel pianeta, si potrebbe « ridurre la quantità di carbonio nell'atmosfera a livelli non osservabili in quasi 100 anni ». Senza voler rammentare che il neo vincitore del Premio Nobel per la pace Abiy Ahmed Ali, *Premier* dell'Etiopia, ha piantato nel suo Paese ben 4 miliardi di alberi in pochi mesi (2,6 miliardi già il 24 giugno), con l'obiettivo di arrivare a 10 miliardi, una massiccia opera di riforestazione nei molti nostri monti pressoché brulli (in particolare al sud) avrebbe effetti anche di raffreddamento di aree che oggi, invece, si surriscaldano al sole, con effetti di regolazione delle piogge: « Non è che non ci sono alberi perché c'è il deserto: c'è il deserto perché non ci sono alberi », diceva un biologo.

L'articolo 6 agevola la pluriattività degli imprenditori agricoli, introducendo un articolo nel decreto legislativo n. 228 del 2001 sull'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo. La norma proposta prevede che essi possono assumere appalti sia da enti pubblici che da enti privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, per una vasta serie di lavori agricoli forestali e contro il rischio idrogeologico, nei limiti di importo annuale, già previsti dall'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, non superiori a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli e a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata. La norma prevede che i medesimi soggetti possano realizzare, qualora siano strettamente necessarie alla propria attività agro-silvo-forestale, strade rurali e piste forestali previa autorizzazione comunale e, ove occorra, dell'autorità preposta alla tutela idrogeologica. Tale disposizione deve ritenersi provvisoria, in attesa del decreto di attuazione dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, che riguarda la viabilità forestale. Peraltro il comma 6 dell'articolo 6 del testo unico già esclude il parere del soprintendente per la realizzazione o l'a-

deguamento della viabilità forestale se « al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio ».

Per quanto riguarda il capo II – Interventi per la ricomposizione immobiliare e fondiaria, nonché misure per il riutilizzo dei beni immobili abbandonati – l'iniziativa nasce per tentare di risolvere una criticità ormai evidente e consolidata, rappresentata dall'abbandono dei terreni e degli immobili di proprietà pubblica e privata di ogni zona montana, nei piccoli comuni e nelle aree interne.

Secondo una ricerca del CESCAT (Centro studi casa ambiente e territorio) di Assoedilizia, in Italia esistono oltre 2 milioni di case abbandonate e disabitate, prevalentemente ubicate nei piccoli comuni, nelle campagne e in montagna. Si tratta di abitazioni abbandonate dagli emigranti, che hanno lasciato l'Italia fin quasi alla soglia degli anni '80 del secolo scorso, di casolari, casupole, baite, ville rustiche, antiche magioni, casali, rocche, cascinali, case cantoniere nonché, a volte, di immobili del demanio civile e militare.

Molte case sono diroccate o cadenti; comunque disabitate e inutilizzate. Ben che vada, abitazioni che fino a poche decine di anni fa erano residenze di nuclei familiari consistenti sono oggi utilizzate come seconde o terze case per le vacanze, per pochi giorni all'anno.

Un tempo il territorio (inteso come zona agro-silvo-pastorale) era ampiamente vissuto; anzi, la popolazione viveva soltanto dei frutti della terra, sia di quelli dei boschi che di quelli derivanti dalla pastorizia o dall'agricoltura. Ogni particella della montagna e, più in generale, delle aree agricole interne era coltivata e vissuta quotidianamente; esisteva un equilibrio tra natura, uomo e fauna selvatica, che originava per diretta conseguenza la buona gestione del territorio, la sua sicurezza e la sua tenuta idrogeologica.

Oggi, invece, si registrano: la perdita delle colture agricole e della viabilità originaria (mulattiere e sentieristica minore); l'aumento incontrollato del bosco e del sottobosco, con un rischio maggiore di in-

ceudi; l'aggravamento del rischio idrogeologico; la proliferazione incontrollata della fauna selvatica.

Per quanto riguarda la proprietà di questi terreni e immobili abbandonati la situazione oggi è la seguente:

un'eccessiva parcellizzazione catastale del territorio, frutto di frazionamenti e di suddivisioni a causa della successione familiare;

un eccessivo numero di comproprietari delle singole particelle catastali immobiliari e agricole, frutto, anch'esso, delle successioni familiari degli ultimi quarantacinquanta anni, che hanno determinato una ramificazione della proprietà ai limiti del verosimile, con quote di proprietà modestissime (anche trentaseiesimi);

la difficoltà di ricostruzione degli assi ereditari: per molti eredi, spesso, il titolo di proprietà consiste in semplici scritture private, non registrate al catasto. Sono note le difficoltà a cui vanno incontro coloro che vogliono acquistare immobili e terreni abbandonati. A volte le difficoltà di individuare i legittimi proprietari, di reperirli, di metterli d'accordo sono tali che si finisce con il rinunciare.

Chi vuole superare, con buona volontà, questi ostacoli si trova di fronte alla burocrazia agricola, locale e catastale e agli eccessivi costi notarili e di registrazione degli atti di acquisto di terreni agricoli.

Con la presente proposta di legge s'intende stimolare l'iniziativa del privato a gestire ed eventualmente acquisire i terreni per l'esercizio di attività di impresa agricola, investendo nel ripristino, nelle migliorie e nella manutenzione del territorio al fine di ridurre il dissesto idrogeologico.

S'intende dare la possibilità a migliaia di proprietari di disfarsi legalmente o di mettere a frutto terreni abbandonati e improduttivi, in comproprietà con decine di parenti, e di liberarsi anche delle possibili responsabilità per danni che derivano dalla proprietà lasciata all'incuria: incendi, sversamento di rifiuti, dissesti idrogeologici, crolli, incidenti ed altro. Ma ove questi proprietari non fossero reperibili, s'intende

consentire, con una procedura trasparente, che questi immobili e terreni possano essere messi a frutto. Si tratta di obiettivi non solo privatistici, ma pubblici.

Si tratta di incidere sulla materia fiscale, riducendo le imposte di registro per gli atti di acquisto; di definire, sotto il profilo civilistico, le modalità e le forme per gli atti di vendita, rendendo gratuito o irrisorio il costo del rogito ed attribuendo ai comuni anche funzioni in tal senso; di rendere facile, snella e a costo irrisorio la fase tecnica e procedimentale catastale; di prevedere meccanismi di stimolo per i proprietari alla dismissione dei propri fondi rustici e al tempo stesso di facilitazione per coloro che intendano mettere a frutto o utilizzare queste proprietà; di attribuire agli enti locali di prossimità una funzione di collettore della domanda e dell'offerta, di chi intende comprare e vendere o mettere a frutto gli immobili; di prevedere un potere sussidiario dell'ente locale di acquisizione di terreni e immobili in stato di abbandono, a determinate e peculiari condizioni, prevedendo inoltre che tali enti possano rivenderli a soggetti interessati mediante gare pubbliche.

Con l'articolo 7 si tenta, ambiziosamente, di definire il concetto di compendi unici in agricoltura, determinando l'estensione della superficie agricola minima indivisibile necessaria ad assicurare una stabile redditività d'impresa. Un'operazione che non è riuscita né a Mussolini, nel codice civile (articoli 846 e seguenti), per la mancata individuazione dell'autorità amministrativa che avrebbe dovuto stabilire la resa colturale minima, né al citato decreto legislativo n. 228 del 2001 che, con l'articolo 5-bis, ha tentato di definire l'ampiezza dei compendi unici e di dettare norme per la conservazione dell'integrità aziendale. Un'operazione che, invece, è riuscita alla provincia autonoma di Bolzano nelle proprie norme sui « masi chiusi », laddove definisce l'entità agricola minima come quella necessaria ad assicurare un adeguato mantenimento ad almeno quattro persone, senza tuttavia superare il triplo di tale reddito (legge provinciale n. 17 del 2001, articolo 2).

Le norme proposte si sono scontrate con due difficoltà. La prima riguarda la definizione dell'entità colturale minima: il citato articolo 5-*bis* fa riferimento a «l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999», regolamenti oggi entrambi abrogati e sostituiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che rimanda alle norme nazionali (e che peraltro tra breve verrà sostituito dai regolamenti della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027). Interpellato sul punto, il Servizio studi della Camera ha confermato che al momento non esiste una definizione di compendio unico, ma solo un rinvio tra una norma e l'altra, senza che alcuna definisca niente: un cane che si morde la coda.

La seconda difficoltà riguarda l'impossibilità di mantenere l'integrità aziendale a fronte di più coeredi, aventi diritto a una quota dell'azienda, i cui diritti non possono essere oltremodo prevaricati per decisione, ovvia, della Corte costituzionale. La dottrina ritiene che tale scoglio possa essere superabile riducendo i costi di trasferimento e prevedendo mutui agevolati in favore dell'erede che rileva l'azienda, in modo che gli sia consentito di tacitare le pretese dei coeredi. Ed è infatti quello che fa il comma 4 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994 sulle zone montane, laddove si istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo apposito. Tuttavia questa previsione non è valida per tutto il territorio nazionale, ma solo per le zone montane.

La soluzione proposta riprende le norme di agevolazione fiscale del citato articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001 aggiungendo alcuni elementi di novità: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano, con proprie norme, l'istituzione e la conservazione dei compendi unici in agricoltura, determinando l'estensione della superficie minima indivi-

sibile necessaria ad assicurare una stabile redditività d'impresa, ai fini dell'accesso ai sostegni della politica agricola comune (PAC). L'estensione della minima unità colturale è determinata per zone e per tipologie di coltura, sentite le associazioni professionali. Al fine di impedire che le regioni non ottemperino al proprio obbligo è prevista, fino a che queste non attuino la nuova disposizione, la riduzione del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi annuali aggiuntivi a finanziamento nazionale, ancora da ripartire.

Quanto al secondo elemento che ostacolava il mantenimento dei compendi unici, le pretese dei coeredi, questo viene superato prevedendo finalmente la concessione di mutui decennali a tasso agevolato con una copertura degli interessi pari al 50 per cento. È stata ripresa la disposizione dell'articolo 5-*bis* della legge n. 97 del 1994, ma nulla vieta che in sede di esame possano estendersi le agevolazioni più favorevoli contenute nella misura «Resto al Sud». Per il finanziamento di questi mutui agevolati, in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, relativa all'adozione di strumenti per il mantenimento della redditività delle piccole e medie imprese nelle successioni ereditarie, è istituito presso l'ISMEA un Fondo di cofinanziamento con una dotazione di 10 milioni di euro annui. Le regioni e le province autonome provvedono a costituire nei propri bilanci i necessari accantonamenti. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

L'articolo 8 prevede disposizioni per il contrasto dell'abbandono dei terreni, un'operazione più volte tentata (ad esempio con l'articolo 24 della legge n. 991 del 1952, o con il decreto-legge n. 228 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 349 del 1976, sull'usucapione della piccola proprietà rurale), da ultimo con la legge 4 agosto 1978, n. 440, recante «Norme per l'utilizzazione delle terre incolte», di cui si riprendono, modificandoli, i contenuti.

La norma proposta prevede che l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e

silvo-pastorali abbandonati, sia pubblici che privati, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, sia esteso alla generalità dei comuni. Già lo prevedeva la citata legge n. 440 del 1978, introducendo un obbligo a carico delle regioni, ma evidentemente non ha funzionato. Si auspica che i comuni, più direttamente interessati, adempiano a tale obbligo. Nella stessa direzione va, ad esempio, la legge n. 1 del 2019 della regione Piemonte, che istituisce la « banca della terra » e prevede l'assegnazione dei terreni incolti.

Giova ricordare che il testo unico di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018 prevede, all'articolo 3, una definizione dei terreni abbandonati: « i terreni forestali nei quali i boschi cedui hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali, ed i boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni, nonché i terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni » (comma 2, lettera g)) e dei terreni silenti: « i terreni agricoli e forestali di cui alla lettera g) per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria » (comma 2, lettera h)).

Il citato decreto-legge n. 91 del 2017, per la definizione di terre incolte, rinvia alla norma europea (menzionato regolamento (UE) n. 1307/2013), che, però, rinvia alla norma nazionale. La legge n. 440 del 1978 prevede che siano considerate incolte le terre non coltivate per due annate agrarie: si è ritenuto questo limite troppo basso e lo si è alzato a cinque anni e, di conseguenza, si è portata a cinque anni l'analoga previsione del decreto-legge n. 91 del 2017.

Si prevede, inoltre, che il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo, singolo o associato, possa manifestare la volontà di avviare un'attività agro-silvo-pastorale o forestale, di durata non inferiore a nove anni, rinnovabili, nelle aree abbandonate, pubbliche o private, mediante la presentazione di uno specifico progetto al comune. Si è previsto lo stesso termine di nove anni già stabilito per l'assegnazione di terreni e im-

mobili abbandonati dall'articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

Il comune provvede ad individuare i proprietari che, se individuati, possono opporsi; se non individuati, decorsi sessanta giorni si procede all'esame del progetto. Le norme proposte sono molto più garantiste di quelle previste dalla legge n. 440 del 1978, che prevedeva l'assegnazione *tout court*. È anche previsto il versamento di una cauzione e il pagamento di un canone commisurato a quello stabilito dai contratti agrari.

L'elemento di novità consiste nel fatto che, decorsi i nove anni, il titolare del progetto, se in attualità di coltura, diviene proprietario della terra se non viene individuato un proprietario. Se invece è individuato un proprietario, questi è comunque tenuto al pagamento degli investimenti e delle migliorie, ove voglia che gli sia restituito il bene.

L'articolo 9 interviene sul recupero degli immobili abbandonati o in stato di degrado, modificando il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Nella procedura proposta si stabilisce una sorta di « corso forzoso », cioè un termine di adeguamento a carico dei proprietari, decorso il quale gli immobili vengono acquisiti al patrimonio dei comuni ove sono ubicati e da questi riutilizzati o immessi sul mercato, previo ripristino o nello stato in cui si trovano.

La norma prevede ampie garanzie per la tutela dei diritti dei proprietari e concede un periodo di sei mesi affinché questi procedano all'attuazione delle prescrizioni dei comuni in materia di decoro urbano. Nei casi di proprietà indivisa, ove solo alcuni dei proprietari si rendano disponibili ad attuare le prescrizioni, l'intera proprietà è tra questi equamente divisa; lo stesso accade se si rende disponibile un solo comproprietario.

Il proprietario può dichiarare di non essere in grado di ripristinare il bene, lasciandolo di fatto al comune. Nel caso in cui i proprietari siano irreperibili o espres-

samente rinuncino, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale. Decadono in tale ipotesi tutti gli eventuali diritti reali sull'immobile e anche le ipoteche, a meno che il titolare dell'ipoteca non dichiari, in assenza di pretese dei proprietari, di voler procedere all'attuazione delle prescrizioni, diventando egli stesso proprietario.

Per questo tipo di immobili, una volta acquisiti al patrimonio comunale, gli oneri di finanza pubblica possono essere significativi. Pertanto si prevede sia una procedura di riutilizzo, sia la possibilità di immissione sul mercato immobiliare, tramite « società veicolo » comunali che procedono al preventivo ripristino o alla vendita direttamente a privati mediante aste pubbliche, a condizione che, per contratto, attuino le prescrizioni delle ordinanze comunali. Occorre sottolineare, tuttavia, che la norma non prevede un obbligo per il comune di attivare la procedura di acquisizione, fatta salva la messa in atto delle prescrizioni di sicurezza. Quindi il comune potrebbe avviare la procedura solo nel caso in cui un terzo acquirente si dimostrasse interessato oppure, se si tratta di un piccolo comune, solo a seguito dell'ottenimento di un finanziamento per un progetto di recupero, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 158 del 2017, come modificato

dall'articolo 2 della presente proposta di legge.

L'articolo 10, infine, prevede che i segretari comunali possano rogare gli atti di compravendita e autenticare le sottoscrizioni tra privati in cui una delle parti sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto fondi agricoli situati in un territorio agroforestale montano o di comuni con una superficie non superiore a 10.000 metri quadrati, anche nel caso in cui su di esso insistano fabbricati rurali strumentali. Questo anche al fine di far cessare la deleteria pratica delle scritture private non registrate al catasto, che impediscono di fatto la ricomposizione fondiaria.

Tutte le norme proposte, nel caso in cui prevedano il trasferimento agevolato di immobili ai comuni e di terreni ai soggetti che intendono metterli a frutto, prevedono l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, nonché la riduzione ad un sesto degli onorari notarili. Si tratta delle norme relative all'acquisizione di immobili da parte dei comuni ai sensi degli articoli 2 e 9, nonché delle norme relative alla formazione del compendio unico e al contrasto dell'abbandono dei terreni, di cui agli articoli 7 e 8.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 6 OTTOBRE 2017, N. 158, RECANTE MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI PICCOLI COMUNI, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI DEI MEDESIMI COMUNI

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di ampliamento dell'ambito di applicazione della legge e di incremento della dotazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. All'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, i comuni individuati come interamente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica sono equiparati ai piccoli comuni di cui al comma 2, anche se hanno popolazione superiore a 5.000 abitanti, qualora presentino almeno due delle caratteristiche di cui alle lettere da a) a n) del medesimo comma 2 ».

2. All'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle more della predisposizione del Piano, le somme stanziare ai sensi del comma 1 non utilizzate sono

mantenute in bilancio per essere riutilizzate negli anni successivi per le finalità di cui al medesimo comma 1 »;

c) al comma 8:

1) le parole: « e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « , a 15 milioni di euro annui per gli anni 2018 e 2019 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2018 al 2023, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e, quanto a 25 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2023 e a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero ».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 4 e 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di rafforzamento delle misure per la valorizzazione dei centri storici e per il recupero degli immobili abbandonati)

1. All'articolo 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e di riqualificazione di cui ai commi 1 e 2, nello stato di previsione del Ministero delle in-

infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici.

2-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma *2-bis* sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto stabilisce, altresì, le modalità e i termini per la presentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da parte dei piccoli comuni, dei progetti concernenti gli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché le procedure per il controllo dell'effettiva realizzazione degli stessi interventi.

2-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma *2-bis* è determinata in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse non utilizzate sono mantenute in bilancio per essere riutilizzate negli anni successivi per le finalità del medesimo Fondo.

2-quinquies. All'onere derivante dal comma *2-quater*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

2. L'articolo 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – (*Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni*)
– 1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui al comma *2-bis* dell'ar-

articolo 4, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastarne l'abbandono e di assicurare il decoro urbano, con particolare riferimento agli edifici in stato di abbandono o di degrado situati nei centri storici, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Per gli edifici in stato di abbandono o di degrado, anche non situati nei centri storici, che rivestono un valore storico, culturale o architettonico per la comunità locale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i piccoli comuni possono avviare il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli articoli 13 e 14 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi più urgenti, la dichiarazione di interesse culturale di cui al comma 6 dell'articolo 14 del citato codice può essere adottata dal competente soprintendente, se espressamente delegato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il soprintendente, a fronte dell'inerzia del proprietario, può affidare al comune, ove questo lo richieda, le attività di recupero dell'immobile ai sensi dell'articolo 33 del citato codice. In tali casi il comune opera sotto la vigilanza e nel rispetto delle prescrizioni del soprintendente e subentra al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nell'azione di recupero delle spese prevista dall'articolo 34 del medesimo codice. Il proprietario può liberarsi dell'onere cedendo il bene al comune.

3. L'acquisizione degli immobili da parte del comune ai sensi del presente articolo è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto ».

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di istitu-

zione del Fondo per l'incentivazione della residenza e per lo sviluppo delle attività economiche nei piccoli comuni)

1. Dopo l'articolo 5 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (*Fondo per l'incentivazione della residenza e per lo sviluppo delle attività economiche nei piccoli comuni*) – 1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni e di contrastare l'abbandono delle attività economiche, in particolare artigianali e commerciali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'incentivazione della residenza e per lo sviluppo delle attività economiche nei piccoli comuni, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato al finanziamento dei seguenti interventi:

a) contributi e incentivi in favore dei residenti per l'acquisto di immobili da destinare alle attività economiche e per l'avvio delle medesime;

b) contributi per il pagamento dei fitti passivi delle attività economiche;

c) contributi per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

e) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico dei soggetti operanti nei settori dell'artigianato, agricolo e forestale, con priorità per i soggetti fino a 35 anni di età;

f) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo *in loco* di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

2. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30

marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 destinate alle attività economiche sono erogate nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

4. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 4.

(Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali)

1. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la com-

mercificazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici, in particolare tradizionali o biologici, provenienti da filiera corta o a chilometro utile, come definiti al comma 2, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti e favorendone l'impiego da parte degli esercizi di ristorazione nel proprio territorio, nonché dei gestori dei servizi di ristorazione anche collettiva pubblica »;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) per “prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile” si intendono i prodotti di cui alle lettere *a*) e *b*) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis*. Al fine di favorirne la commercializzazione e il consumo, i piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile, anche individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, preceduti dalla dicitura “Territorio di produzione del ...” »;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile »;

e) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dei prodotti ecologici ».

2. All'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« *3-bis*. Al fine di valorizzare i prodotti agroalimentari ecologici provenienti da fi-

liera corta o a chilometro utile, di promuovere le vocazioni produttive del territorio, di tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari locali, di valorizzare la fauna selvatica locale, nonché di favorire la diffusione, la commercializzazione e il consumo dei medesimi prodotti mediante l'istituzione di una filiera tra le imprese agricole, le imprese di produzione agroalimentare, gli esercizi di vendita e di ristorazione, gli esercizi di accoglienza, anche diffusa e, ove occorra, i residenti titolari di licenza di caccia, i piccoli comuni possono stipulare, anche in forma associata, contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai quali possono partecipare tutti i soggetti della filiera interessati »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta specifiche iniziative volte alla semplificazione degli adempimenti, anche doganali, al fine di favorire lo sviluppo del commercio elettronico relativo alle produzioni agroalimentari dei piccoli comuni ».

Art. 5.

(Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di interventi di afforestazione e di riforestazione)

1. Dopo l'articolo 13 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – *(Interventi di afforestazione e di riforestazione)* – 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un programma triennale di progetti, finanziato con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la realizzazione di interventi di afforestazione e di riforestazione, in particolare nei

piccoli comuni soggetti a rischio idrogeologico o caratterizzati da rarefazione delle aree boschive.

2. Nelle more dell'approvazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, realizzati secondo criteri di ecosostenibilità, devono prevedere la certificazione del carbonio assorbito, attraverso una metodologia illustrata in un documento allegato al relativo progetto, volta a misurare la migliore *performance* secondo il rapporto tra investimento e assorbimento di carbonio.

3. Possono partecipare alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo gli enti locali, le imprese agricole e forestali, singole o associate, le associazioni dei proprietari fondiari delle aree forestali, i consorzi forestali e i soggetti di cui all'articolo 15-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. Le regioni e i comuni, nella gestione delle opere pubbliche di competenza e nella programmazione degli interventi di contrasto del dissesto idrogeologico, introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere e degli interventi, la previsione di interventi di afforestazione e di riforestazione delle aree interessate e, ove possibile, delle aree limitrofe, comprese le aree prossime alle infrastrutture viarie, le fasce ripariali e le aree demaniali fluviali. Le regioni possono altresì prevedere interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione da realizzare nell'ambito della strategia nazionale delle *Green community* di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale vigila sulla piena e corretta attuazione del presente articolo e sulla corretta attuazione degli interventi ivi previsti, procedendo, qualora necessario, alle valutazioni tecniche di competenza, con particolare riferimento al corretto inserimento delle opere di piantumazione negli ecosistemi esistenti e alla necessità

che tali opere assicurino la tenuta idrogeologica dei suoli.

6. All'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili per la politica agricola comune per il periodo di programmazione 2014-2020 e per i periodi successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di incentivi alla pluriattività)

1. Al capo III del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:

« Art. 15-bis. – *(Incentivi alla pluriattività)* – 1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, individuati ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, possono assumere in appalto da enti pubblici e da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e alla manutenzione del territorio montano, quali lavori di afforestazione e di riforestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali, tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli e il taglio del bosco, nei limiti degli importi previsti dall'articolo 15.

2. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti a imposta se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro e avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

3. Nelle aree non tutelate sotto il profilo ambientale, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni di cui al comma 1, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono realizzare o ripristinare, qualora siano strettamente necessarie all'attività agro-silvo-forestale dei richiedenti, strade rurali e piste forestali, previa autorizzazione del comune e, ove occorra, dell'autorità preposta alla tutela idrogeologica ».

CAPO II

INTERVENTI PER LA RICOMPOSIZIONE IMMOBILIARE E FONDIARIA, NONCHÉ MISURE PER IL RIUTILIZZO DEI BENI IMMOBILI ABBANDONATI

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di costituzione dei compendi unici e di conservazione dell'integrità aziendale)

1. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è sostituito dal seguente:

« Art. 5-bis. – *(Costituzione di compendi unici e conservazione dell'integrità aziendale)* – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie norme, la costituzione e la conservazione dei compendi unici in agricoltura, determinando l'estensione della superficie minima indivisibile necessaria ad assicurare una stabile redditività d'impresa, ai fini dell'accesso agli interventi della politica agricola comune. L'estensione della superficie minima dell'unità colturale è determinata per zone e per tipologie di coltura, sentite le associazioni professionali interessate.

2. Il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o di azienda o società agricola, per

un periodo di almeno quindici anni, è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altra tassa. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione e strumentali, costituiti in compendio unico con la superficie minima individuata ai sensi del comma 1, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atto tra vivi.

3. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti tra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1. In tali casi la costituzione di un compendio unico può avvenire mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a un notaio nelle forme dell'atto pubblico. I relativi onorari notarili sono determinati in misura fissa, determinata con decreto del Ministro della giustizia, tenendo conto dei parametri di cui alla lettera A) della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

4. Il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale possono stipulare un patto di famiglia ai sensi degli articoli 768-bis e seguenti del codice civile. In caso di successione, i compendi unici devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. In tali casi, i coeredi sono tenuti a costituire una società per la gestione del compendio. Il presente comma si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunità montane.

5. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli costituiti o da costituire in compendio unico sono concessi mutui decennali a tasso agevolato con una copertura degli interessi pari al 50 per cento per metà a carico del bilancio

dello Stato e per metà a carico del bilancio della regione. I mutui riguardano l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere a eventuali coeredi, anche nel caso in cui sia stato stipulato un patto di famiglia ai sensi del comma 4.

6. Ai fini di cui al comma 5, in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese, è istituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare un fondo di cofinanziamento con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a costituire nei propri bilanci i necessari accantonamenti.

7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o sui diritti agli aiuti europei e nazionali in favore del compendio stesso, le parti possono chiedere un arbitrato alla camera arbitrale e allo sportello di conciliazione istituiti ai sensi della deliberazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° luglio 2002, n. 743.

8. Se nessuno degli eredi chiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti europei e nazionali, compresa l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione.

9. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 2, 4 e 5 sono ridotti a un sesto.

10. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili a un sesto in favore della costituzione di un compendio unico ai sensi dei commi 2 e 5 spettano anche per i trasferimenti di immobili agricoli e delle relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso ai sensi della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o *mortis causa*, in favore di acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per il periodo previsto dalla medesima legge.

11. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati ».

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fatto salvo quanto

previsto per i masi chiusi ai sensi della legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, provvedono all'attuazione dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, a carico degli enti inadempienti si applica la misura della riduzione del 5 per cento delle risorse ancora da ripartire del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinate agli interventi annuali aggiuntivi a finanziamento nazionale ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Tali risorse sono accantonate in un apposito conto infruttifero e sono erogate quando l'ente inadempiente procede all'attuazione degli obblighi di cui al citato articolo 5-*bis* del decreto legislativo n. 228 del 2001.

3. Al finanziamento del fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse disponibili per la politica agricola comune per il periodo di programmazione 2014-2020 e per i periodi successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

(Disposizioni per il contrasto dell'abbandono dei terreni)

1. Fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

2. Al fine di contrastare l'abbandono culturale dei terreni e dei fabbricati agri-

coli su di essi insistenti, di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico delle aree montane e di assicurare la pulizia del sottobosco, la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimentazione delle acque, nei piccoli comuni individuati ai sensi del commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo, singolo o associato, nonché le aziende o società agricole possono chiedere di avviare un'attività agricola, silvo-pastorale o forestale, per un periodo almeno pari a nove anni, nei citati comuni, mediante la presentazione di uno specifico progetto al comune o, per aree limitrofe appartenenti a più comuni, congiuntamente ai comuni dove queste insistono.

3. La richiesta di cui al comma 2 è corredata di un progetto analitico, destinato ad attuare le finalità di cui al medesimo comma, sostenibile sotto il profilo finanziario e della redditività. Qualora il comune non abbia ancora effettuato il censimento di cui al comma 1, il progetto è accompagnato da visure catastali dei terreni e da perizie che attestano lo stato di abbandono dei medesimi terreni.

4. Per i terreni di proprietà privata il comune, nel prendere atto della richiesta di cui al comma 2, si impegna a darne pubblicità anche attraverso la sua pubblicazione nel proprio sito *internet* istituzionale. La richiesta è altresì resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari del terreno. Per i terreni silenti, come individuati ai sensi della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, il comune acquisisce ogni utile informazione in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari dei terreni oggetto della richiesta di cui al comma 2 del presente articolo, nonché sui loro eredi se gli stessi risultano deceduti. Ove individuati, provvede a notificare agli stessi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, ove possibile, tramite posta

elettronica certificata, la richiesta, avvertendo che, qualora gli aventi diritto non assumano essi stessi, entro sessanta giorni, l'impegno a uno stabile utilizzo dei terreni in oggetto, questi saranno conferiti in uso a privati in grado di utilizzarli. Contro la richiesta di utilizzo dei terreni è ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione monocratica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346.

5. Per i terreni di proprietà pubblica la richiesta di cui al comma 2 è affissa per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato. Ove la proprietà delle aree sia di un ente pubblico diverso dal comune, il comune notifica la richiesta all'ente proprietario che è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla data della notificazione, decorsi i quali l'assenso si intende accordato. Entro il medesimo termine l'ente proprietario può chiedere modifiche e dettare prescrizioni.

6. Decorsi i termini per eventuali opposizioni, o pronunciato il rigetto delle medesime, il comune procede all'esame della compatibilità del progetto presentato con le finalità di cui al presente articolo e può chiedere modifiche e dettare prescrizioni. Qualora il progetto sia approvato, il comune può stabilire un deposito cauzionale, rateizzabile, di importo fino a un massimo di un terzo del valore dei terreni. Il comune stabilisce, altresì, il versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, che è versato al proprietario o, qualora questo non sia individuato, al comune. Il presentatore del progetto approvato deve iniziare l'attività alla quale si è impegnato entro quattro mesi dalla data di immissione nel possesso dei terreni. Ove il presentatore non attui in tutto o in parte, senza giustificato motivo, il progetto, egli decade dal beneficio e perde il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione per danni.

7. I terreni individuati ai sensi del presente articolo, nel periodo di attuazione del progetto, possono essere costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo sostituito dall'articolo 7

della presente legge, al fine di usufruire delle agevolazioni ivi previste.

8. Qualora, in corso di attuazione del progetto, intervenga una contestazione da parte di chi dimostri di essere proprietario, in tutto o in parte, del terreno, questi acquisisce la posizione di concedente in affitto e subentra, da quel momento, nella percezione dei canoni, ma deve consentire che il possessore continui a esercitare la sua attività fino al termine del progetto, salvo che non decida di subentrare nella medesima attività, previo pagamento degli investimenti e delle migliorie stimati mediante un'apposita perizia. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, i rapporti tra proprietario e presentatore del progetto sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari.

9. Fatta salva la possibilità di rinnovo per i terreni di proprietà pubblica, i terreni sono acquisiti in proprietà da parte del presentatore del progetto, se questi si impegna con atto pubblico a proseguire l'attività secondo le modalità previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 346:

a) per i terreni di proprietà privata, decorsi nove anni dall'avvio del progetto senza che intervenga una contestazione da parte di chi dimostri di esserne proprietario;

b) per espressa rinuncia del proprietario, pubblico o privato, resa innanzi a un notaio nelle forme dell'atto pubblico, con oneri a carico del presentatore del progetto.

10. Nel caso di cui al comma 9, lettera *a)*, il deposito cauzionale di cui al comma 6 è acquisito dal comune. Nel caso di cui al comma 9, lettera *b)*, il deposito cauzionale è versato al proprietario cedente. L'acquisizione dei terreni di cui al comma 9 è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo

comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie, salva diversa disposizione regionale.

12. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «l'attività agricola minima da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività agricola minima da almeno cinque anni»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i boschi e i terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive e arboree, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi dieci anni».

Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 7-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)

1. Al titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 7-bis. — *(Espropriazione degli immobili in stato di degrado o di abbandono)*
— 1. Il comune può acquisire al proprio patrimonio gli immobili, individuati dagli uffici comunali o segnalati dai cittadini o da altri soggetti pubblici o privati, che presentino un grave deperimento degli elementi strutturali o i cui proprietari:

a) abbiano omesso, nonostante l'emanazione di specifica ordinanza, l'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi anche alla pubblica incolumità dei cittadini;

b) abbiano lasciato gli immobili in stato di degrado o di abbandono da almeno dieci anni.

2. Con propria delibera i comuni accertano la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, dettano le prescrizioni necessarie per il recupero degli immobili e avviano il procedimento di acquisizione. Al fine di assicurare la tutela dei diritti dei proprietari, la deliberazione è resa pubblica mediante affissione per almeno sessanta giorni all'albo del comune interessato e dei comuni di ultima residenza conosciuta dei proprietari ed è pubblicata nel sito *internet* istituzionale dei citati comuni. Il comune acquisisce ogni informazione utile in ordine a coloro che dai pubblici registri risultano essere proprietari degli immobili nonché ai loro eredi se gli stessi risultano deceduti. La deliberazione è inviata all'ultima residenza conosciuta di ciascuno dei proprietari dell'immobile, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Decorso il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione e trasmissione della delibera di cui al comma 2, qualora il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o dichiarino di non intendere recuperarlo, il comune può, tramite apposita deliberazione pubblicata nel proprio sito *internet* istituzionale, avviare il procedimento per l'acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale. Nel medesimo termine di sei mesi, se non fatti valere, decadono gli eventuali diritti reali o le ipoteche esistenti sull'immobile. Nei casi in cui l'immobile sia di proprietà indivisa tra più soggetti, decorso il citato termine di sei mesi, la proprietà è attribuita integralmente al proprietario o ai proprietari che si impegnano a realizzare gli interventi previsti dalle ordinanze comunali, entro un termine concordato con il comune, decorso il quale, salvo che non vi siano giustificati motivi, l'immobile è acquisito al patrimonio comunale. A tale fine, le quote di proprietà non intervenute sono paritariamente ripartite tra i soggetti intervenuti. Nel medesimo termine di sei mesi, il soggetto eventualmente titolare di un'ipoteca sull'immobile, ove si impegni a realizzare gli interventi previsti dalle ordinanze comu-

nali con le modalità ivi prescritte, ne diviene proprietario, ove il proprietario o i proprietari dell'immobile siano irreperibili o rinuncino.

4. Contro la deliberazione di acquisizione di cui al comma 3 è ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla data della sua pubblicazione. Per la definizione delle opposizioni si applicano i commi dal terzo al settimo dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 346. In caso di esito positivo, il comune procede senza indugio alla trascrizione nei registri immobiliari.

5. Nei casi in cui non sia possibile attivare gli interventi previsti dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, al fine di evitare che gli oneri relativi agli immobili acquisiti al patrimonio comunale secondo la procedura del presente articolo gravino sulla finanza pubblica, i comuni, nell'ambito della loro autonomia e secondo criteri di economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa, procedono senza indugio al loro ripristino e riutilizzo o alla loro immissione nel mercato immobiliare, tramite proprie società veicolo che procedono al loro preventivo ripristino o alla loro vendita direttamente a privati mediante aste pubbliche, a condizione che gli acquirenti attuino, per contratto, le prescrizioni delle ordinanze comunali.

6. L'acquisizione degli immobili da parte del comune ai sensi del presente articolo è esente dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo e da ogni altra tassa e i relativi onorari notarili sono ridotti a un sesto ».

Art. 10.

(Funzioni notarili dei segretari comunali)

1. Alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « . Può rogare, altresì, gli atti di compravendita e autenticare le sottoscrizioni tra privati in cui una delle parti sia un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo profes-

sionale, singolo o associato, che abbiano per oggetto fondi agricoli situati in un territorio agro-forestale montano o nel territorio di comuni con superficie non superiore a 10.000 metri quadrati, anche qualora nel fondo siano presenti fabbricati rurali ad uso strumentale; qualora il contratto o la sottoscrizione abbia ad oggetto un fondo agricolo situato nel territorio di più comuni, tali funzioni sono esercitate dal segretario del comune nel quale è compresa la porzione maggiore del fondo stesso ».



18PDL0086130